



Sentenza n. 245/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

**TONOLO** Marta                      Presidente

**ZAFFINA** Innocenza              Consigliere

**ALBERGHINI** Daniela              Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di conto iscritto al n.**32091** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69791 dell'agente contabile Armini Nicola, quale economo del Comune di Melara (RO) per il periodo 1.1.2019/30.6.2019, depositato il giorno 19 gennaio 2021;

Vista la relazione n.333/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 10 luglio 2024;

Vista la memoria e di documenti depositati dall'agente in data 7 ottobre 2024;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

**Data** per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, Magistrato relatore, e udito all'udienza pubblica del 30 ottobre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Regionale Francesca Dimita, nessuno presente per l'agente e per il Comune, come da verbale.

**SVOLGIMENTO IN FATTO**

Con relazione di deferimento n.333 in data 10 luglio 2024, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.69791 reso da Nicola Armini, economo del Comune di Melara (RO), relativo alla gestione del fondo economale per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2019.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto risultava compilato secondo il mod. 23 del DPR 194/1996, era firmato dall'agente e riportava il visto di regolarità del Sindaco.

Il conto esponeva i seguenti dati contabili:

A. Fondo economale iniziale pari ad € 3.616,00 (mandato di pagamento n. 11 del 09/01/2019);

B. Pagamenti complessivi pari ad € 891,92;

C. Rimborsi periodici complessivi pari ad € 891,92;

D. Restituzione del fondo economale in Tesoreria pari ad € 3.616,00 (ordinativo di incasso n. 603 del 04/07/2019).

Sotto il profilo sostanziale, veniva rilevato che:

- a) i dati contabili riportati nel conto giudiziale non trovavano riscontro nella determinazione n. 157 del 04/07/2019 del Responsabile dell'Area – Servizio Ragioneria avente ad oggetto "Rimborso delle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2019", con la quale erano state approvate e liquidate spese a carico del fondo economale per € 917,12 anziché € 891,92, come invece risultante dal conto. La relazione dava atto che, nel corso dell'istruttoria, era stato trasmesso il conto ricompilato a correzione dell'errore

riportato in quello oggetto di esame, ma che, tuttavia, tale

documento non poteva essere preso in considerazione perché

depositato irritualmente e privo di sottoscrizione e parifica;

b) la medesima determinazione risultava firmata dallo stesso economo

anche in qualità di Responsabile dell'Area- Servizio Ragioneria, con

violazione del principio di alterità;

c) non risultavano depositate la determinazione di approvazione del

conto né la relazione dell'organo di controllo interno

rispettivamente ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.g.c. .

Concludeva il Magistrato per la irregolarità della gestione.

Il conto veniva sottoposto all'esame della Sezione anche ai sensi dell'art.

147, comma 3 lett. d), c.g.c. in quanto conto di ultima gestione dell'agente

contabile.

Con decreto in data 12 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 30 ottobre

2024 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Melara provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e

del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 24 agosto 2024.

In data 7 ottobre 2024, l'agente depositava una memoria difensiva,

corredata di documenti. Esponeva l'agente che, a causa di un crack

informatico al sistema gestionale del Comune, erano andati perduti anche

i dati relativi alla gestione economale, alcuni dei quali, tra cui quelli relativi

alle spese economali, non era stato possibile recuperare.

Le scritture informatiche erano state ricostruite, quindi, mediante recupero

di dati di backup ed inserimento manuale, in sostituzione di file corrotti, dei

dati estrapolati da altri archivi informatici.

Ciò nonostante, un buono economale, il numero 13, non era stato inserito, benché presente, in formato cartaceo, in archivio (tant'è che era stato inserito tra le spese rimborsate): per tale motivo, allorché l'agente ha provveduto alla resa del conto mediante estrazione dei dati del registro economale, nel documento in tal modo prodotto non risultava annotata la spesa di euro 25,20 corrispondente al buono non inserito.

Di qui la non concordanza dei dati esposti nel conto rispetto a quelli della determinazione succitata.

Rappresentava, inoltre, di aver provveduto a ricompilare il conto eliminando l'errore materiale e di averlo depositato presso il Comune al fine della parificazione.

Precisava, infine, che il visto di regolarità sul conto depositato presso la Sezione era stato apposto dal Sindaco, quale figura apicale, in assenza di altro funzionario che potesse provvedervi in sua vece, stante la coincidente titolarità delle funzioni di economo e di responsabile del servizio economico e finanziario.

Concludeva, quindi, per la dichiarazione di regolarità del conto e il conseguente scarico.

All'odierna udienza, nessuno presente per l'agente, il Pubblico Ministero riteneva superata -in quanto frutto di errore materiale non imputabile all'agente e comunque essendo stata dimostrata la regolarità, in parte *de qua*, della gestione- la contestata discordanza tra le risultanze del conto e la delibera di approvazione e liquidazione delle spese effettuate mediante fondo economale.

Riteneva, tuttavia, non superabile la violazione del principio di alterità e la

mancata produzione della relazione dell'organo di controllo interno, concludendo per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il conto sottoposto all'esame del Collegio è quello dell'ultima gestione dell'agente contabile Nicola Armini, nominato con Determinazione dirigenziale n. 42 del 1 marzo 2011, svoltasi nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2019.

Il file depositato agli atti della Sezione riporta le firme digitali dell'agente e di Anna Marchesini, Sindaco del Comune di Melara, entrambe in data 16 novembre 2020.

La misura del fondo, come si ricava dalla scrittura di apertura in data 9 gennaio 2019 (confermata dal mandato di pagamento n. 11 in pari data), ammonta ad euro 3.616,00.

Il conto espone spese e rimborsi per euro 891,92.

Il conto chiude in pareggio: come da relativa scrittura di chiusura, l'anticipazione risulta integralmente restituita in data 4 luglio 2019 (reversale d'incasso n. 603), previa approvazione e liquidazione delle spese con determina dirigenziale n. 157 in pari data che, come rilevato nella relazione di deferimento, riporta tuttavia il maggiore importo di euro 917,12.

La discrepanza trova spiegazione nelle deduzioni di cui alla memoria dell'agente (peraltro già esplicitate nella nota 28.2.2024, acquisita in sede istruttoria, con cui lo stesso agente ha prodotto all'ente il conto complementare a integrazione/correzione dell'errore senza che, tuttavia,

l'ente desse corso ai necessari, successivi, adempimenti) e nella documentazione con la stessa depositata.

In particolare, nella relazione di intervento di Halley Veneto in data 5 dicembre 2019 ha trovato conferma la circostanza che il server del Comune di Melara ha subito un "crash", che ha richiesto, tra le altre cose, una complessa attività di recupero dei dati di backup e, per quanto riguarda la contabilità, *"un'integrazione degli stessi dati con i dati disponibili alla data del 09 luglio 2019 nel mirror utilizzato nell'ambiente E-Gov per l'amministrazione trasparente"* e -per quanto qui di interesse- sono state *"riassociate le bollette economiche dalla 1 alla 12 ai rispettivi mandati di rimborso emessi (dal 786 al 784), risultava da verificare quello del capitolo 94/2 in quanto il mandato risultava di importo superiore alle 2 bollette presenti"*.

**2.** All'atto del deposito il conto non è stato corredato né della delibera di approvazione né della relazione dell'organo di controllo interno, come previsto dal secondo comma dell'art 139 c.g.c.

In particolare, la delibera di approvazione non è stata oggetto di acquisizione istruttoria, tuttavia, mediante accesso al sito istituzionale dell'Ente (Sezione Amministrazione Trasparente) è stato possibile accertare, in questa sede giudiziale, che il rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26 maggio 2020.

**3.** Il conto presenta numerosi profili di irregolarità nel complesso ostativi alla sua approvazione.

**3.1.** Il conto riporta il visto di regolarità contabile -che, sulla scorta di un

consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, può ritenersi equivalente alla parificazione- apposto dal Sindaco del Comune.

L'agente, in calce alla nota 28.2.2024 sopra citata ha dichiarato che *"in riferimento alla parifica del conto dell'economo precedentemente inviato, questa era avvenuta con l'apposizione della firma digitale del Sindaco, stante le difficoltà operative comportate dall'emergenza COVID-19 nell'anno 2020"*.

Tale dichiarazione non appare, tuttavia, idonea a giustificare, in assenza della ricorrenza dei presupposti di legge, la deroga al principio di separazione tra attività d'indirizzo e di controllo spettante agli organi politici ed attività di gestione spettante agli uffici ed ai servizi (ed ai relativi responsabili), sancita dall'art. 107, comma 2, TUEL (a' termini del quale competono ai dirigenti *"tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*).

Non si rinvencono in atti documenti che comprovino il ricorso da parte del Comune di Melara all'ipotesi di deroga legale prevista dall'art 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e s.m.i. per gli enti locali di dimensione demografica inferiore 5.000 abitanti (categoria nella quale rientra anche il Comune di Melara) né altra documentazione che attesti la irrimediabile mancanza *pro tempore* di figure professionali idonee.

In assenza di prova della legittimazione in capo al Sindaco a porre in essere

un atto (benchè sotto forma di “visto”, si tratta dell’attestazione del compimento di un’attività di verifica di conformità delle scritture del conto a quelle generali dell’Ente) di natura tecnica gestionale, deve ritenersi *tamquam non esset* il visto di regolarità, in quanto viziato da incompetenza (soggettiva) e, conseguentemente, non parificato il conto.

**3.2.** Va peraltro rilevato che tanto la firma dell’agente quanto quella del Sindaco sono state apposte digitalmente il 16 novembre 2020.

Al di là della violazione del termine per la resa del conto di cui all’art. 233 TUEL, non può non osservarsi che la sottoscrizione e, comunque, la sua parificazione sono avvenute successivamente alla approvazione, in data 26 maggio 2019, del conto consuntivo del Comune di Melara per l’esercizio 2019.

La parificazione dei conti degli agenti contabili costituisce, però, non solo un adempimento preliminare alla predisposizione del rendiconto consuntivo dovendo le risultanze delle diverse gestioni concordare e confluire nelle scritture generali dell’ente, ma anche all’approvazione dello stesso conto giudiziale da parte dell’Ente (con un autonomo specifico provvedimento ovvero in uno con il conto consuntivo).

Detta approvazione assume rilevanza determinante anche ai fini del deposito del conto presso la Corte dei conti: l’art. 139, comma 2, c.g.c., infatti, delinea con chiarezza la sequenza procedimentale necessaria per una corretta resa del conto alla Sezione.

Questa, infatti, presuppone che l’agente abbia depositato presso l’ente il conto giudiziale, che le scritture del conto siano state oggetto di verifica e controllo per la parificazione e che, infine, il conto sia stato approvato

dall'Ente.

Nel caso in esame, invece, manca la prova dell'avvenuta approvazione del conto, il cui difetto integra un profilo di irregolarità non sanabile (in termini, Sez. Emilia Romagna, n. 159/2022), trattandosi di adempimento indefettibile (cfr. Sez. Marche n. 4/2020).

**3.3.** Il conto sottoposto al giudizio della Sezione presenta, peraltro, altri gravi profili di irregolarità che non consentirebbero, in ogni caso, l'approvazione del conto.

**3.3.1.** Il regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2017, all'art 27 prevede che l'economo debba tenere *“un giornale di cassa nel quale vengono registrate tutte le operazioni di versamento e di riscossione effettuate giorno per giorno”* e, al successivo art. 28, che *“periodicamente, in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, comunque non oltre ogni trimestre, sarà cura dell'economo richiedere il rimborso delle somme anticipate e dei buoni di pagamento debitamente quietanzati e corredati dalla documentazione di spesa relativa.”*

L'agente, invece, pur avendo provveduto alla annotazione delle spese in conformità all'art 27 del regolamento, ha richiesto il rimborso delle somme anticipate una sola volta, al termine del semestre di gestione, anziché, come avrebbe dovuto essere, perentoriamente anche alla conclusione del primo trimestre (*“comunque non oltre ogni trimestre”*), con ciò violando la precisa disposizione regolamentare dell'art. 28.

**3.3.2.** Quanto all'ammissibilità delle spese poste a carico del fondo economale, l'art.25, comma 4, del regolamento comunale di contabilità

individua le seguenti tipologie: “- acquisto di beni di consumo per spese di rappresentanza; - acquisto stampati, modulistica, cancelleria, e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici; - spese per riproduzione grafiche, riproduzione di disegni, rilegatura volumi; - spese postali e telegrafiche, per l’acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale e corriere; - acquisto libri, software e pubblicazioni tecnico-scientifiche; - spese per abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni periodiche; - spese per pubblicità legale; - diritti di segreteria ed altri eventuali diritti e imposte nel rispetto delle norme di legge; - ispezioni presso la Conservatoria dei registri immobiliari; - anticipazione spese per trasferte e missioni dei dipendenti ed amministratori del Comune di Melara; - pagamento diritti di notifica ad altri enti”.

Benché il regolamento comunale non connoti ulteriormente tali spese, secondo un più che consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti “l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all’ esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici (e, quindi, non per l’erogazione di servizi) per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (in questo senso, Sez. Giur. Veneto, n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n.

640/2022, Sez. App. Sicilia n, 51/A/2023).” (Sez. Veneto, n.79/2024).

Si tratta, comunque, di una gestione in deroga rispetto tanto alla programmazione quanto all’ordinario procedimento di spesa: *“da tale carattere discendono i principi che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato in relazione alla gestione economale e, in particolare, quello per cui l’economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento a prescindere da ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente; oltre a quello per cui il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno ricorrendo, semmai, all’artificiosa parcellizzazione delle spese, dettate, in via generale, dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali”* (ibidem).

In altri termini, le spese economali rivestono necessariamente carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale (cfr. Sez. Veneto, n. 214/2016): rientrano, dunque, nel novero delle spese economali esclusivamente quelle caratterizzate dall’indefettibile caratteristica della non programmabilità, imprevedibilità, improcrastinabilità.

Inoltre, *“la caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese in tal modo effettuate impone (...) una specifica regolamentazione che, appunto, indichi il limite di utilizzo del fondo, le modalità di stanziamento e di eventuale reintegro, l’importo*

*massimo del singolo esborso effettuabile e la tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali dell'ente.”: tale “necessarietà, essendo un criterio che deroga alla regola stabilita e avendo portata generale deve essere letta in termini rigorosi, per evitare che tale macro-area di spesa diventi eccessivamente elastica consentendo di coprire qualsivoglia voce di spesa. In questo senso il concetto di necessità deve avere riguardo alla vita dell'ente di appartenenza, alla sua missione istituzionale; spesa senza la quale l'operatività stessa potrebbe risultare compromessa o, comunque, meno efficiente.” (Sez. Calabria, n. 133/2024).*

Ne caso in esame risultano effettuate due spese (“donazione e acquisto doni per accoglienza nuovi nati” e “rinfresco accoglienza nuovi nati”, la prima ammontante a 234,00 euro, la seconda a 63,90 euro) che, non solo *ex se* difettano dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'improcrastinabilità, ma non possono nemmeno essere sussunte in alcuna delle tipologie individuate dal regolamento, neppure *sub specie* di spese di rappresentanza.

Pur in assenza di una specifica definizione legislativa, infatti, la giurisprudenza della Corte dei conti (anche in funzione di controllo) ne ha da tempo delineato i tratti distintivi, precisando che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione: debbono, pertanto, rivestire i caratteri dell'inerenza, dell'ufficialità e

dell'eccezionalità (cfr. *ex multis* Sez. Sicilia n. 469/23).

Restano, quindi, escluse tutte quelle spese che non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno ed anche quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono, come ad esempio gli atti di mera liberalità; le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni degli organi dell'ente; gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti; ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.) e, in generale, le spese non finalizzate a promuovere l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

**3.3.2.** Risultano, inoltre, effettuati acquisti di valori bollati (marche da bollo), ma non risulta allegato il correlato conto, necessario in quanto si genera una distinta gestione, a materia, che deve essere rendicontata separatamente (Sez. Liguria, n. 36/2024; Sez. III App. n. 542/2017).

**4.** Il conto sottoposto all'esame della Sezione, come correttamente evidenziato nella relazione di deferimento, ha ad oggetto la gestione del fondo economale limitatamente al primo semestre dell'esercizio.

In sede istruttoria è stato richiesto di produrre il verbale del passaggio delle consegne tra l'agente cessante e quello subentrante, Valerio Giacomini.

L'ente ha depositato un documento, sottoscritto solo dagli agenti in data 4.7.2019 senza l'intervento di un soggetto delegato dall'Ente, e che, in ogni caso, contiene unicamente la constatazione dell'ammontare della cassa economale in giacenza alla data del 30 giugno 2019, pari a euro 2.698,88,

pari alla differenza tra l'ammontare della dotazione iniziale (euro 3.616,00)

e le spese sostenute, pari ad euro 917,12.

Alla luce di tale documento deve rilevarsi la non corretta rappresentazione

dei fatti di gestione, alla chiusura della quale a) il fondo economale non era

ancora stato ricostituito nella sua integrità, dal momento che l'unico

rimborso è stato disposto in data 4.7.2019, successivamente, cioè, alla

cessazione della gestione; b) conseguentemente, la restituzione del fondo,

avvenuta con reversale n. 603 del 4.7.2019, è anch'essa avvenuta oltre il

termine della gestione.

**5.** Quanto all'omesso deposito, unitamente al conto parificato, della

relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un

adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez.

Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte

avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di

procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia

rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di

omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa

Corte, ritiene il Collegio che la relazione, inoltre, costituisca un

fondamentale elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle

risultanze del conto (cfr. Sez. veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che

*"la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo*

*interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso*

*sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la*

*funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".*

Nel caso in esame tale controllo, preliminare al deposito presso la Segreteria della Sezione, avrebbe sicuramente evidenziato l'errore di compilazione alla luce delle scritture dell'ente e ne avrebbe consentito la tempestiva correzione anticipatamente rispetto all'esame in questa sede.

**6.** Tutto ciò considerato, il conto, integrato con l'annotazione del buono economale n. 13 in data 27 giugno 2019 di euro 25,20 per spese postali, deve essere dichiarato irregolare, senza discarico dell'agente, pur non ricorrendo ipotesi di condanna in assenza di ammanchi.

**7.** Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

**32091** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Nicola

Armini in relazione al conto giudiziale n. 69791 depositato il giorno 19

gennaio 2021, dichiara irregolare il conto e, per l'effetto, non scarica

l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30

ottobre 2024.

**Il Giudice Relatore**

**Il Presidente**

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 23/12/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo